R E G O L A M E N T O

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

DOMICILIARE PER LE AREE DI PRONTO INTERVENTO

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LE AREE DI PRONTO INTERVENTO

ART. 1

E' istituito nell'ambito del Comune ai sensi dell'art.28 del D.P.R.347/83 domiciliare al fine di assicurare il pronto intervento nei casi di particolare necessità operativa per i compiti demandati alle aree di pronto intervento presenti nell'Ente o per qualsiasi eccezionale evento di pubblico interesse che dovesse verificarsi in qualsiasi ora del giorno o della notte. Le aree di cui sopra saranno individuate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 2

Per " reperibilità domiciliare " s'intende l'obbligo del dipendente, incluso nel relativo turno, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero arco delle 24 ore le eventuali chiamate a di potere provvedere in conformità raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata.

ART. 3

I turni di servizio di reperibilità sono stabiliti dai Capi servizi delle aree di pronto intervento entro il giorno 20 del mese precedente ed il relativo ordine di servizio é reso al personale interessato mediante pubblicazione all'albo delle strutture interessate.
Oltre a compilare il servizio entro il giorno 20 del mese precedente, gli ordini di servizio settimanali, devono essere convalidati dagli stessi Capi Servizio entro le ore 14 del sabato precedente la settimana di servizio, (questo per agevolare eventuali cambiamenti consensuali del personale stesso facente al servizio di reperibilità).-

%

ART. 4

In ogni turno di servizio settimanale viene inserito un numero di dipendenti tale da rendere funzionale il servizio di pronto intervento. Il suddetto numero di dipendenti viene fissato con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art.1 nel presente regolamento.

ART. 5

Ogni dipendente non può essere comandato in servizio di reperibilità per un periodo superiore a giorni 72 all'anno, corrispondenti a giorni 6 al mese.
Tale periodo può comprendere anche giorni festivi settimanalie a infrasettimanali.

ART. 6

Ogni modificazione dei turni settimanali per malattia, congedo o altri gravi motivi può essere disposta solo dai capi servizio delle aree di pronto intervento che provvedeno alla sostituzione del dipendente impedito entro i limiti posti dal precedente art.5.

ART. 7

Al personale inserito nei turni settimanali per il servizio di reperibilità domiciliare, viene corrisposto, per l'intera durata del turno stesso, un compenso pari a £.15.000 per 24 ore al giorno; l'importo suddetto é suscettibile di modificazione in base ai successivi accordi nazionali di lavoro.

ART. 8

I congedi ordinari e straordinari ed ogni altro giustificato imprevedibile motivo, durante i turni non danno diritto al compenso previsto dal precedente art.7 limitatamente alle giornate di effettiva assenza.

%

ART. 9

In caso di chiamata con intervento,il lavoro effettivamente svolto sarà compensato con il pagamento delle ore di servizio straordinario effettivamente prestate.
Le ore così lavorate possono non essere compresi nel tetto delle ore di straordinario previsto dall'art.29 del DPR.347/83

ART. 10

Il dipendente che,essendo di servizio di reperibilità,risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente art.2,perde il diritto al compenso maturato per l'intera settimana e,salvo giustificato motivo,é soggetto a provvedimenti disciplinari.
Il fatto giustificante l'assenza deve essere comunicato tempestivamente dal dipendente all'Amministrazione Comunale.

ART. 11

Il compenso previsto dagli articoli 7 e 10 viene erogato il mese successivo alla prestazione,sulla base di un elenco che il capo servizio dell'area trasmetterà all'ufficio personale,entro il giorno 8 di ogni mese e che comprenderà il personale incluso nei turni di reperibilità del mese precedente nonché le ore straordinarie di effettivo servizio di pronto intervento eventualmente prestate.
All'elenco deve essere allegato una dettagliata relazione in ordine alle ore lavorate dai dipendenti durante le ore di reperibilità.

ART. 12

Il servizio di reperibilità previsto dal presente regolamento é obbligatorio e sarà assicurato dal personale normalmente inserito nelle aree di pronto intervento.

%

Sono esclusi dal servizio di reperibilità,i dipendenti eventualmente distaccati in altri uffici comunali per lo espletamento di servizi che non rientrino fra i compiti d'istituto delle aree di pronto intervento.
Sono altresì esclusi i dipendenti soggetti a particolari stati di salute che non permettono l'espletamento di servizi di pronto intervento.

ART. 13

Copia dell'ordine di servizio comprendente i turni settimanali di reperibilità deve essere consegnato,a cura dei Capi servizio delle aree di pronto intervento,al Sindaco,agli Assessori competenti ad al Segratario Generale del Comune entro le ore 14 del giorno 20 del mese precedente.
Nell'ordine di servizio suddetto debbono essere indicati a fianco di ciascu dipendente,l'indirizzo ed il recapito telefonico.

ART. 14

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa Delibarazione da parte dell'Organo Tutorio.